

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS


IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5094 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5736 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Chiodi, Simonetta Geroldi, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 01260/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Biagini;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia ai sensi dell'art. 60, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, extracomunitario con permesso di soggiorno, alla scadenza del permesso ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Brescia.

Il rinnovo è stato negato con atto del 9 febbraio 2012, con la motivazione che negli ultimi tre anni (2009, 2010, 2011) l'attività lavorativa dello straniero risultava documentata solo per periodi brevissimi e discontinui, assolutamente insufficienti ad integrare il requisito del possesso di mezzi adeguati di sussistenza, previsto dall'art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998.

2. L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Brescia, ma il ricorso è stato respinto con sentenza n. 1260/2012 «perché la limitatissima attività lavorativa che ha svolto il ricorrente è comunque insufficiente

a consentirgli di ottenere un rinnovo per motivi di lavoro (e dall'art. 37 d.p.r. 394/99 si ricava l'impossibilità di ottenere un nuovo rinnovo per attesa occupazione)». Il T.A.R. ha detto questo dopo avere minutamente elencato i brevissimi periodi di attività lavorativa dimostrati dalla documentazione.

3. L'interessato propone ora appello al Consiglio di Stato. L'Amministrazione si è costituita per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter procedere alla definizione immediata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come era stato preannunciato nel decreto cautelare presidenziale del 27 luglio 2012.

4. Questo Collegio, come già fatto dal T.A.R., ritiene appropriato basare la decisione sulla documentazione prodotta dallo stesso interessato a dimostrazione della sua attività lavorativa e della sua situazione reddituale.

Dalla documentazione si ricava quanto segue:

(a) estratto conto dell'INPS relativo ai contributi versati: anno 2009, cinque settimane per lavoro dipendente; anno 2010: nulla; anno 2011: due settimane nel mese di agosto, 29 giornate nel resto dell'anno;

(b) documentazione fiscale CUD: anno 2010, percepiti da OPUS euro 301 per un periodo e poi euro 539 per un altro periodo (in entrambi i casi gli importi sono al lordo delle ritenute fiscali); anno 2011: percepiti da Società agricola Boschi euro 1.246 (idem).

5. Ciò premesso, è inevitabile concludere confermando la sentenza del T.A.R., nel senso della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, in quanto rimane appurato che il ricorrente non dispone da tempo di un reddito sufficiente, a parte l'eventuale lavoro nero che a questi fini non può essere preso in considerazione.

6. L'appello va dunque respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **rigetta** l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 25 Settembre 2012

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati
Subito Sui Nostri Corsi.

www.cephu.it

Scegli Tu! ▶

News



Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

Emersione 2012. Regularizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regularizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)

- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)

- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891